

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2022

recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2019/883 prevede una deroga all'obbligo generale di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo al porto di scalo per le navi che dispongono di sufficiente capacità di stoccaggio dedicata per tutti i rifiuti che sono stati accumulati e che saranno accumulati durante il viaggio previsto fino al successivo porto di scalo.
- (2) Applicando il metodo di calcolo definito nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter applicare in modo armonizzato le deroghe all'obbligo generale di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo in relazione alla disponibilità di una sufficiente capacità di stoccaggio.
- (3) Il metodo di calcolo non dovrebbe essere applicato allo smaltimento dei rifiuti di cui all'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi («convenzione MARPOL»). Come stabilito nell'allegato II della convenzione MARPOL, lo smaltimento dei rifiuti è disciplinato dalla convenzione MARPOL prevedendo obbligatoriamente il conferimento di tali rifiuti nel porto di scarico del carico prima che venga caricato un nuovo carico, o consentendo in alternativa lo scarico in mare a determinate condizioni. A seconda della sostanza, il conferimento dei residui del carico disciplinati dall'allegato II della convenzione MARPOL è obbligatorio prima della partenza, fatte salve le procedure e i controlli stabiliti a norma delle regole 13 e 16 dello stesso allegato. I residui del carico di cui all'allegato II della convenzione MARPOL, contenenti sostanze di categoria X, sostanze Y galleggianti persistenti ad alta viscosità e sostanze Y ad alta viscosità o solidificanti, sono disciplinati dall'obbligo di prelavaggio e conferimento di tali rifiuti in un impianto portuale di raccolta di cui alle regole 13 e 16 dell'allegato II della convenzione MARPOL.
- (4) Il metodo di calcolo non dovrebbe essere applicato ai rifiuti accidentalmente pescati. Non sempre è presente a bordo uno stoccaggio dedicato per questa tipologia di rifiuti e il conferimento di tutti i rifiuti accidentalmente pescati è incentivato dal sistema di recupero dei costi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2019/883.

⁽¹⁾ GUL 151 del 7.6.2019, pag. 116.

- (5) Al fine di stabilire condizioni uniformi per l'applicazione delle esenzioni dall'obbligo di conferimento dei rifiuti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2019/883, è indispensabile che gli Stati membri applichino una metodologia armonizzata. Gli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva (UE) 2019/883 dovrebbero pertanto assumere la forma di regolamenti di esecuzione.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri calcolano la sufficiente capacità di stoccaggio dedicata per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), e dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/883 utilizzando il metodo di cui all'allegato I del presente regolamento.
2. Al fine di verificare le informazioni fornite conformemente all'allegato 2 della direttiva (UE) 2019/883 mediante una stima della produzione a bordo delle diverse tipologie di rifiuti, gli Stati membri tengono conto dei tassi di produzione di rifiuti di cui all'allegato II del presente regolamento.
3. In aggiunta ai tassi di produzione di rifiuti di cui all'allegato II del presente regolamento, gli Stati membri possono utilizzare uno o entrambi i seguenti criteri per stimare la produzione a bordo di diverse tipologie di rifiuti:
 - a) dati storici relativi ai rifiuti prodotti sulla base dei moduli di notifica anticipata dei rifiuti e delle ricevute di conferimento dei rifiuti disponibili per la nave in questione;
 - b) ispezioni a bordo per ottenere informazioni sui precedenti tassi di produzione di rifiuti, informazioni dettagliate sulla gestione dei rifiuti a bordo e dati specifici relativi alle apparecchiature o alle aree commerciali che incidono sul tasso effettivo di produzione di rifiuti.

Articolo 2

Il metodo di calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata di cui all'allegato I del presente regolamento non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti:

- a) tipologie di rifiuti di cui all'allegato II della convenzione MARPOL;
- b) rifiuti accidentalmente pescati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Metodo di calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dei rifiuti dedicata

1. Il metodo utilizza un calcolo aritmetico basato sulle quantità stimate di rifiuti conservati a bordo in rapporto alla massima capacità di stoccaggio dedicata.
2. La capacità di rifiuti utilizzata (*Used Waste Capacity*, «UWC»), stimata al momento dell'invio della notifica anticipata dei rifiuti al porto di scalo ed espressa in percentuale della massima capacità di stoccaggio dedicata, non deve superare una soglia predefinita.
3. L'UWC deve essere calcolata con la formula seguente:

$$UWC (\%) = \frac{A \cdot 100}{M}$$

4. L'UWC deve rispettare le condizioni seguenti:

$$UWC (\%) < \text{soglia}$$

dove:

A è la quantità stimata di tipologia di rifiuti da conservare a bordo al momento della partenza dal porto di scalo (espressa in m³);

M è la massima capacità di stoccaggio dedicata (espressa in m³);

la soglia è il valore indicato nella tabella 1 per la tipologia di rifiuti corrispondente e per il successivo porto di scalo.

Tabella 1

Soglie

Porto di scalo successivo	Allegato I della convenzione MARPOL	Allegato IV della convenzione MARPOL	Allegato V della convenzione MARPOL	Allegato VI della convenzione MARPOL
Il porto di scalo successivo è un porto dell'UE o rientra nel «gruppo di porti aggiuntivi selezionati».	50 %	50 %	25 %	75 %
Il porto di scalo successivo non è un porto dell'UE e non rientra nel «gruppo di porti aggiuntivi selezionati».	25 %	50 %	20 %	25 %

5. Ai fini dell'utilizzo del metodo di calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dei rifiuti dedicata si applica quanto segue:
 - a) il porto di scalo, indicato nel modulo di notifica anticipata dei rifiuti di cui all'allegato 2 della direttiva (UE) 2019/883, è il porto in cui la nave è diretta e a cui viene inviata la notifica anticipata dei rifiuti a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883;
 - b) il porto di scalo successivo è il porto in cui sarà fatto scalo dopo la partenza, indicato al punto 2.5 del modulo di notifica anticipata dei rifiuti di cui all'allegato 2 della direttiva (UE) 2019/883;
 - c) la quantità indicata nella sesta colonna «Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo» del punto 3 del modulo di notifica anticipata dei rifiuti di cui all'allegato 2 della direttiva (UE) 2019/883 si riferisce ai rifiuti prodotti e destinati ad essere smaltiti in un impianto portuale di raccolta. I quantitativi che possono essere legalmente scaricati non devono essere inclusi nel valore comunicato.
6. Il «gruppo di porti aggiuntivi selezionati» comprende i porti che devono essere considerati porti dell'UE ai fini dell'applicazione delle soglie di cui alla tabella 1. I porti inclusi in questo gruppo sono tutti i porti situati in: Islanda, Norvegia, Regno Unito (comprese Isola di Man, Isole Normanne e Gibilterra) e i porti russi situati nel Mar Baltico.

7. Nei primi due anni di applicazione del presente regolamento, l'UWC calcolata ai sensi del terzo punto del presente allegato può essere considerata indicativa delle seguenti tipologie di rifiuti residui del carico:
- a) MARPOL allegato I — Idrocarburi: acque oleose di lavaggio delle cisterne;
 - b) MARPOL allegato I — Idrocarburi: acque di zavorra sporche;
 - c) MARPOL allegato V — Rifiuti solidi: residui del carico (dannosi per l'ambiente marino);
 - d) MARPOL allegato V — Rifiuti solidi: residui del carico (non dannosi per l'ambiente marino).
-

ALLEGATO II

Tabella 1

Tassi di produzione dei rifiuti per gli allegati I, IV e V della convenzione MARPOL ⁽¹⁾

Tipologia rifiuto	Tasso di produzione	Fattore determinante	Trattamento a bordo
Acque oleose di sentina	0,01-13 m ³ al giorno, le navi più grandi producono quantità maggiori.	Condensazione e perdite nella sala macchine; dimensioni della nave.	La quantità può essere ridotta del 65-85 % utilizzando un separatore olio/acqua e scaricando la frazione d'acqua in mare.
Residui oleosi (fanghi)	Da 0,01 a 0,03 m ³ di fanghi per tonnellata di olio combustibile denso (OCD). 0 e 0,01 m ³ per tonnellata di gasolio marino.	Tipo di combustibile; consumo di combustibile.	L'evaporazione può ridurre la quantità di fanghi fino al 75 % ⁽²⁾ . L'incenerimento può ridurre la quantità di fanghi del 99 % o più.
Acque di lavaggio delle cisterne (residui oleosi slop)	Da 20 a centinaia di m ³ .	Numero di cicli di pulizia delle cisterne; dimensioni della capacità di carico.	Dopo la sedimentazione la frazione d'acqua può essere scaricata in mare.
Acque reflue	Da 0,01 a 0,06 m ³ per persona al giorno. Talvolta le acque reflue sono mescolate ad altre acque di rifiuto. La quantità totale varia da 0,04 a 0,45 m ³ al giorno per persona.	Numero di persone a bordo; tipo di servizi igienici; durata del viaggio; tipo di trattamento: l'utilizzo di un impianto di trattamento delle acque reflue o di un sistema di triturazione e disinfezione fornisce quantità di rifiuti differenti.	Nei casi consentiti dall'allegato IV della convenzione MARPOL gli effluenti degli impianti di trattamento vengono spesso scaricati in mare.
Plastica	Da 0,001 a 0,008 m ³ di plastica per persona al giorno.	Numero di persone a bordo.	Spesso non incenerita. La plastica sporca (plastica che è stata a contatto con prodotti alimentari) viene spesso gestita separatamente.
Rifiuti alimentari	Da 0,001 a 0,003 m ³ per persona al giorno.	Numero di persone a bordo; provviste.	Laddove consentito dall'allegato V della convenzione MARPOL, i rifiuti alimentari vengono spesso scaricati in mare.
Rifiuti domestici	Da 0,001 a 0,02 m ³ al giorno per persona.	Numero di persone a bordo; tipo di prodotti usati.	
Olio da cucina	Da 0,01 a 0,08 litri per persona al giorno.	Numero di persone a bordo; tipo di alimento preparato.	Sebbene non sia consentito, talvolta l'olio da cucina viene ancora immesso nella vasca dei fanghi.
Ceneri prodotte dagli inceneritori	0,004 e 0,06 m ³ al mese.	Uso dell'inceneritore; costo di utilizzo dell'inceneritore.	L'inceneritore non si utilizza per tutte le tipologie di rifiuti: soprattutto per la carta, talvolta per i fanghi oleosi.
Rifiuti operativi	Da 0,001 a 0,1 m ³ per persona al giorno.	Dimensioni della nave; tipo di carico.	
Residui del carico	0,001 - 2 % del carico.	Tipo di carico. Dimensioni della nave.	

⁽¹⁾ Estratto dallo studio dell'EMSA «La gestione a bordo delle navi dei rifiuti prodotti dalle navi», gennaio 2017.

⁽²⁾ L'evaporazione della frazione d'acqua dei fanghi oleosi è un processo che deve essere gestito con attenzione ed eseguito solo nella misura necessaria per consentire la combustibilità dei fanghi destinati all'incenerimento.

Tabella 2

Tassi di produzione dei rifiuti per l'allegato VI della convenzione MARPOL sui rifiuti (sistemi di depurazione dei gas di scarico, «EGCS»)

Tipo di EGCS	Coefficiente	Unità	Esempi (motore da 10 MW o consumo di OCD 40 t/giorno)
Fabbricante 1			
Quantità di fanghi a circuito aperto	0,1	kg/MWh	$0,1 \times 10 \text{ MW} \times 24 = 24 \text{ kg/giorno}$
Quantità di fanghi a circuito chiuso (DAF- BOTU)	3,5 - 7,0	kg/MWh, a seconda di SFOC, MCR e qualità del combustibile	$3,5 \times 10 \text{ MW} \times 24 = 840 \text{ kg/giorno}$
Quantità di fanghi a circuito chiuso (BOTU-M)	3,0	l/MWh/S %, a seconda di SFOC, MCR e qualità del combustibile	$3,0 \times 10 \text{ MW} \times 24 \times 2,5 \% = 1800 \text{ L/giorno}$
Fabbricante 2			
Quantità di fanghi a circuito chiuso	2,5-3,0	kg/t OCD consumata	$2,5 \times 40 \text{ t/giorno} = 100 \text{ kg/giorno}$

NB: la quantità di fanghi del sistema di depurazione dei gas di scarico prodotta dipende in ultima analisi anche dalle caratteristiche specifiche dell'impianto: è pertanto opportuno consultare il manuale del sistema di depurazione dei gas di scarico fornito dal fabbricante. Informazioni nelle tabelle fornite dalle imprese interessate.